

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

10.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>): Istituzione di una Commissione di revisione cinematografica (1113)	115

La riunione comincia alle 12.

(*E' presente il Ministro della cultura popolare, Pavolini.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bonomi, Borgomaneri, Brocchi, Dacò, Giuliani, Liverani Francesco Armando, Pettini, Pucci Puccio, Rapetti, Torelli Tito, Riccardi Fausto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FONTANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una Commissione di revisione cinematografica. (1113)

CHIODELLI, *Relatore*, rileva che il provvedimento si inquadra nell'azione svolta dal Ministero della cultura popolare per elevare il livello artistico e tecnico della produzione cinematografica nazionale.

Come è detto nella relazione che precede il disegno di legge, il visto preventivo sulla sceneggiatura e sul complesso artistico e tecnico della realizzazione ha dato i suoi frutti, ma esso non può garantire che, a lavoro compiuto, un film sia esente da difetti di realizzazione. Nei riguardi dei film che presentino, appunto, tali deficienze di carattere tecnico e artistico — e la relazione avverte che il loro numero è notevolmente ridotto e va progressivamente decrescendo — il Ministero può attualmente, pronunciando la più severa condanna, vietarne la programmazione: tale sanzione, peraltro, non è stata mai applicata, avendo il Ministero tenuto sempre conto dell'onere finanziario del produttore, del fabbisogno dell'esercizio cinematografico e di altre considerazioni di carattere pratico e morale.

Ad evitare, tuttavia, che i produttori abusino di questa larghezza di vedute per lanciare sul mercato film scadenti, il Ministero stesso è venuto nella determinazione di esercitare — per così dire — su di essi un altro genere di pressione; di limitare, cioè, lo sfruttamento commerciale del prodotto. Per attuare questa limitazione il Ministero ha considerato la seguente forma che, però, non ne esclude altre: poichè il vaglio della migliore produzione cinematografica avviene generalmente nei locali di prima visione, frequentati da un pubblico più aggiornato — parlo di aggiornamento, intendendo riferirmi a un fattore esclusivamente cronologico, in quanto i film giungono nei locali di terza e quarta visione molti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mesi dopo la prima visione — l'odierno disegno di legge dà facoltà al Ministero di vietare la programmazione, nelle sale suddette, dei film deficienti sotto l'aspetto tecnico e artistico, di quelli, cioè, dei quali soggetto e sceneggiatura — già precedentemente approvati — abbiano avuto una realizzazione imperfetta.

Questa la sostanza del provvedimento nei riguardi della sanzione verso il produttore; sanzione che contemporaneamente mira a tutelare il prestigio della produzione cinematografica nazionale e a promuoverne l'auspicato progressivo miglioramento.

Nei riguardi del pubblico due considerazioni essenziali debbono esser tenute presenti per chiarire delle preoccupazioni che sorgono come prima impressione dalla lettura del disegno di legge o possono sorgere da errate interpretazioni. In primo luogo — e su questo punto non crede possano esservi dubbi — un film assolutamente deficiente deve essere bocciato, perchè, in prima o seconda o terza visione, bisogna comunque garantire al pubblico un minimo di qualità. Deve quindi considerarsi esclusa dallo spirito e dall'attuazione del provvedimento una netta distinzione fra prodotto buono e prodotto cattivo ai fini dei locali di proiezione; distinzione che, com'è ovvio, non sarebbe ammissibile. In secondo luogo l'esclusione di un film da alcuni locali deve intendersi basata su elementi relativi alla realizzazione del film, elementi per così dire « fisici », e non su questioni concettuali o di gusto che possano far pensare a una diversità spirituale fra pubblico e pubblico; diversità pure inammissibile.

Considera, quindi, giustificabile che un prodotto così abitudinario e di così larga diffusione come quello cinematografico possa essere selezionato in funzione del suo valore e del prezzo del biglietto d'ingresso dei locali. La messa in scena di un'opera al Reale o alla Scala è, infatti, diversa da quella in un teatrino di provincia.

FELICIONI contesta l'opportunità di fare una legge per sancire questa discriminazione.

CHIODELLI, *Relatore*, ripete che il disegno di legge tende esclusivamente al conseguimento di un effettivo e costante miglioramento della produzione nazionale attraverso una sanzione per i produttori. Se, d'altra parte, esso tutela il pubblico delle sale di prima categoria, non toglie, però, nulla — rispetto alla situazione attuale — a quello delle sale delle altre categorie, perchè, dal momento che il Ministero non vieta del tutto la programmazione del film imperfetto, questo sa-

rebbe arrivato egualmente ai locali di seconda e terza visione, se pure più tardi. Quindi, sotto un certo punto di vista, mentre si ha l'esclusione per i locali di prima visione, non si altera lo *status quo* nei riguardi dei locali di seconda o terza visione, ai quali continua a pervenire anche tutto il meglio della produzione.

Osserva che la Commissione di revisione prevista dal disegno di legge e che appare formata da molti componenti non è un nuovo organismo, ma sostanzialmente la stessa Commissione di revisione cinematografica oggi esistente, integrata dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate.

Pone in rilievo il fatto che il provvedimento, pur riferendosi principalmente alla produzione nazionale, comprende anche i film stranieri. In pratica, esso è già stato attuato dal Ministero della cultura popolare e — dato il suo carattere, per così dire, intimidatorio nei riguardi del produttore — ha carattere transitorio: difatti, la sua ragion d'essere verrà meno a mano a mano che saranno conseguiti i fini che essa si propone.

Si augura che questa mèta possa essere raggiunta al più presto nell'interesse della cinematografia italiana e conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

FELICIONI non vede la necessità di un disegno di legge, il quale in sostanza verrebbe a codificare una situazione già esistente in fatto, in quanto le case produttrici non mandano i film brutti ai grandi cinematografi, nè questi accettano di programmare pellicole scadenti, che — pertanto — finiscono coll'apparire soltanto sugli schermi delle sale secondarie. Ora tutto ciò va bene in quanto si verifichi spontaneamente; ma stabilire per legge che un film giudicato deficiente, non nel soggetto — approvato in precedenza —, ma nella realizzazione tecnica e artistica, sia escluso dalle sale di prima visione, appare un provvedimento inutile dal punto di vista pratico e inopportuno da quello politico.

Contesta che in Italia gli intenditori vadano in prevalenza nei cinema di prima visione e afferma che, come per il teatro di prosa e l'opera lirica, così anche per il cinema il pubblico dei centri minori di provincia non è meno intenditore di quello che frequenta i grandi teatri e le sale delle maggiori città.

Richiama l'attenzione del Ministro sulla interpretazione che, in questo senso, potrebbe esser data all'odierno provvedimento e sulla impressione, d'ordine politico e sociale, che potrebbe destare una discriminazione *ope legis* fra i locali di prima e di seconda visione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Crede che i risultati perseguiti dalla legge possano essere conseguiti con disposizioni di carattere interno e amministrativo e che il Ministero della cultura popolare abbia modo, egualmente, attraverso la Direzione generale per la cinematografia, di impedire che i film deficienti siano presentati nei locali di maggiore importanza.

CHIODELLI, *Relatore*, insiste nel rilievo che la limitazione della programmazione non investe l'argomento del film e le sue caratteristiche concettuali e spirituali, ma soltanto la sua realizzazione, dal punto di vista spettacolare, tecnico e artistico.

Ora se, nel campo teatrale, dato il loro numero limitato, si può stabilire il « giro » delle compagnie nei vari teatri senza ricorrere a una legge, lo stesso non può farsi nel campo cinematografico, dove si hanno 300 film all'anno e sono in funzione 3000 cinematografi.

Una disciplina del genere non può essere attuata che per legge o in via amministrativa: il Ministero ha creduto di intervenire, appunto, con un provvedimento legislativo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, si rende conto delle preoccupazioni espresse dal camerata Felicioni, che sono state presenti anche al suo spirito durante la elaborazione del disegno di legge; ma crede che un attento esame della realtà di fatto e degli intendimenti cui si ispira il provvedimento, possa giovare a dissiparle.

Ora la realtà è che il Ministero della cultura popolare mira ad elevare sempre più il livello della produzione cinematografica; fine che ridonda a vantaggio di tutti coloro che offrono al pubblico questa produzione, dal locale di prima a quello di ultima visione o, se si vuole, dalla sala di ultima visione a quella di prima.

Per conseguire questo fine è stata istituita tutta una serie di controlli di legge, che rispondono — del resto — a una esigenza molto legittima del pubblico. Infatti, siccome lo Stato — direttamente o indirettamente, e anche con contributi o con premi — è impegnato nella produzione cinematografica; siccome questa produzione ha, su coloro che vedono o ascoltano, una influenza spirituale maggiore forse di qualunque altro mezzo di diffusione della cultura, ed è impossibile che uno Stato come il nostro non se ne preoccupi, è legittimo che il cittadino chieda conto allo Stato del livello della produzione cinematografica medesima e ad esso rivolga la sua critica, sia pure generica e impersonale, quando non ne è soddisfatto. Di qui la necessità di dare agli organi preposti a questa par-

ticolare attività i mezzi per intervenire e per ottenere questo miglioramento qualitativo; miglioramento che, in realtà e sia pure gradualmente, anno per anno, si va realizzando.

Da un punto di vista generale, osserva che il passaggio da un controllo di fatto a un controllo di legge rappresenta una garanzia per tutti coloro che operano nel campo cinematografico; e, del resto, quello che lo Stato fascista fa, deve farlo non di nascosto, ma alla luce del sole, perchè è suo diritto e suo dovere: se così non facesse, farebbe male. Non vede, dunque, perchè non si dovrebbe codificare per legge quel che già si fa nella pratica, specialmente se è fatto bene.

Dal punto di vista della situazione di fatto, ricorda che un primo controllo è esercitato sul soggetto del film e tende ad accertare se la trama sia accettabile soprattutto sotto l'aspetto morale. Un secondo controllo, istituito con una legge che non fu esente neppure essa da opposizioni e suscitò preoccupazioni a grado a grado cancellate dall'esperienza, riguarda la sceneggiatura, cioè la minuziosa descrizione e suddivisione, scena per scena, del soggetto del film, con tutte le battute del dialogo e i vari elementi che rappresentano il complesso essenziale della realizzazione cinematografica, quando dalla prima idea della trama si passa al lavoro degli studi di posa.

A questo controllo, che è soprattutto di carattere tecnico e non politico-morale (salvo in qualche particolare), succede — a film ultimato — quello esclusivamente politico e morale, cioè il controllo di censura, che può non approvare singole scene o addirittura l'intero film: può avvenire, infatti, che nella realizzazione di una sceneggiatura politicamente e moralmente ineccepibile, sopravvengano elementi imponderabili (il tono di una battuta nel dialogo, un costume o un atteggiamento non corrispondenti alla decenza) che rendano il film inaccettabile, appunto, dal lato politico e morale.

Come si vede, in questa serie di controlli manca attualmente quello di carattere tecnico sul film realizzato. Naturalmente tale controllo non deve essere troppo rigido e assoluto, ma estremamente elastico e anche indulgente; però, allo stato delle cose, nessuna disposizione precisa autorizza il Ministero — nei casi di grave deficienza del livello tecnico e artistico di un film — ad escludere questo prodotto dal mercato o a limitarne la programmazione. E ben vero — e il rilievo ha la sua importanza — che, su una produzione annuale di circa 104 filmi, i casi di gravi manchevolezze si riducono a due o tre filmi; tut-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tavia, è opportuno che gli organi competenti abbiano la possibilità di applicare una sanzione del genere.

Certo, non sarebbe consigliabile nè utile escludere completamente dal mercato questa produzione scadente, non soltanto per il grave danno che ne verrebbe al produttore e che, talvolta, potrebbe essere insostenibile, ma anche perchè la quota dei film italiani prodotti è calcolata pure in base a quelli che importiamo dall'estero e non si potrebbe, di un tratto, far mancare un certo numero di pellicole. Si è pensato, dunque, di colpire codesti filmi con la esclusione da alcune sale, con una sanzione, cioè, che, mentre ha un contenuto economico, in quanto produce un danno al produttore e ai suoi collaboratori, ha pure un valore morale, perchè in un certo senso declassa il film, sottratto in tal modo, come prodotto inferiore, a ogni valutazione della critica cinematografica.

Ora, non è a dire che questa sanzione — destinata indubbiamente ad avere una certa efficacia — possa recar danno a qualche categoria di spettatori; se mai, può offrire un vantaggio al pubblico di determinate sale, cui sarà risparmiata la visione di lavori imperfetti.

Se non si aderisce a questo concetto, bisogna arrivare alla soluzione estrema di proibire totalmente la circolazione dei filmi giudicati tecnicamente deficienti; ma, in questo caso, occorre tener presente che l'industria cinematografica è giovane, si sviluppa rapidamente, ma va trattata con mano delicata: non si può procedere per tagli o per colpi bruschi. Nè si deve pensare che, con la soluzione oggi proposta, si usi un diverso trattamento alle varie categorie sociali di spettatori. Basta riflettere che nei locali di prima visione i posti sono di due o tre categorie e che il costo del biglietto di categoria inferiore corrisponde, nelle grandi città almeno, a quello dei primi posti nei locali di seconda visione. Quindi, la preoccupazione di carattere sociale non ha ragion d'essere o, se non altro, considerata da vicino, va attenuata. Inoltre, nei locali di seconda, terza o quarta visione, quasi sempre si offrono allo spettatore due pellicole per un prezzo molto basso: anche da questo punto di vista, sembra giusto, in un certo senso, che il sacrificio di sopportare una proiezione poco divertente sia chiesto a chi, pagando meno, assiste a due filmi, dei quali almeno uno piacevole.

Il provvedimento odierno è sorto proprio dalla realtà e dalla necessità delle cose. Si è visto che non se ne poteva fare a meno e si

è anche cercato di applicarlo in via di fatto, ma le recriminazioni sorte da parte degli interessati e delle organizzazioni sindacali hanno consigliato di trasferire il controllo sul piano obiettivo della legge: in tal modo nessun interesse particolare potrà ritenersi individualmente preso di mira e danneggiato da eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti in base a precise norme legislative.

Alla luce dei fatti, pertanto, la preoccupazione espressa dal camerata Felicioni, che si possa pensare a una mancanza di considerazione verso il pubblico — per così dire — popolare, non sembra giustificata.

La sostanza del provvedimento è quella che ha già chiarita. Non si tratta, in questa sede, di un controllo politico e morale che viene esercitato rigorosamente in altra sede, con la eliminazione dei filmi giudicati dannosi. Qui, invece, si tien conto esclusivamente delle deficienze di carattere tecnico e artistico in una delle fasi di lavorazione, quando lo stadio della sceneggiatura è già superato, e si colpisce soltanto il film che, sotto questo aspetto, pur essendo moralmente e politicamente sano, presenti gravi imperfezioni. Ma nella esclusione di un film del genere dalle sale più importanti non v'è alcuna menomazione della considerazione dovuta a tutte le categorie sociali: essa rispecchia un fatto economico normale, secondo cui un prodotto tecnicamente meno buono è posto in vendita a prezzi più bassi.

PRESIDENTE osserva che anche nei grandi teatri, quando uno spettacolo non ha grande successo, è ripetuto a prezzi popolari.

BRAGAGLIA ritiene che i proprietari dei cinema sappiano garantirsi da sé nella scelta dei filmi.

D'AROMA desidera esporre alcune osservazioni, che non debbono esser considerate come obiezioni di carattere critico, ma come un contributo alla discussione.

Indubbiamente l'industria cinematografica italiana ha fatto notevoli progressi, si è consolidata e, con l'aiuto dello Stato, è forse sulla strada di conseguire i risultati che tutti si ripromettono.

Ciò nonostante, l'impressione che il provvedimento in esame può destare è realmente nel clima che il camerata Felicioni ha illustrato: quella, cioè, che, con una legge, di cui non si ravvisa la necessità, si vengano a creare delle ripartizioni e, quasi, dei compartimenti stagni. Il Ministro Pavolini, che ha lavorato moltissimo per dare una dignità alla nostra cinematografia, per condurla sul piano

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'arte ed impedirne certi sfasamenti, si renderà certamente conto di questa impressione.

Ritiene che il problema meriti di essere attentamente rimeditato, perchè in fondo la burocrazia che dirige, orienta, consiglia (ed insiste su questa parola « consiglia ») l'attuale produzione cinematografica italiana, ha tutti i poteri, non solo, ma anche una parte industriale nella distribuzione dei filmi. Il direttore generale della cinematografia è, infatti, il presidente dell'ENIC: v'è, dunque, la possibilità di orientare i filmi, di dar loro la strada che vuole il Ministero. D'altro canto, poteri e possibilità non minori ha la Direzione generale della cinematografia nel campo stesso della produzione e della realizzazione dei filmi. Essa interviene non soltanto con le sovvenzioni, ma anche con suggerimenti e con controlli vari: si pensi, a esempio, che oggi un regista non può dirigere un film se essa non dà il proprio consenso.

Tutto ciò è legittimo perchè lo Stato deve cautelare i molti milioni che spende, ma dimostra che, già ora, il Ministero dispone di facoltà molto ampie. Non si vede, dunque, la necessità di un provvedimento come quello in discussione, tanto più che la funzionalità della legge è pregiudicata in se stessa dalla composizione troppo pletorica — circa venti persone — della Commissione, chiamata ad assicurarne l'applicazione.

Se il disegno di legge deve essere approvato, si crei almeno un organo duttile e più aderente ai fini che il Ministero vuole raggiungere. Dal momento che, come ha confermato il Ministro, la Commissione non deve esprimere un giudizio di ordine politico, che è stato già dato, nè un giudizio di ordine generale, già pronunciato durante l'esame del soggetto, ma un giudizio di ordine tipicamente tecnico, basterà che essa sia composta di cinque o sei persone al massimo (anche senza rappresentanze sindacali), ma veramente capaci, competenti, in grado di assicurare una utile ed efficace collaborazione al Ministro. In caso diverso, si attribuirebbero ancora nuovi e troppo vasti poteri a una burocrazia che è, certo, assai intelligente, ma in formazione.

PRESIDENTE avverte che la Commissione può sempre proporre modifiche al testo dei disegni di legge, ma che — come ha già più volte raccomandato — gli emendamenti debbono esser presentati in tempo utile, in modo che il Ministro possa esaminarli prima della riunione, con vantaggio della discussione che ne trarrebbe maggior chiarezza e celerità. Così, per quel che si riferisce alle

osservazioni del camerata D'Arma sulla composizione della Commissione di revisione cinematografica, sarebbe stato più opportuno ch'egli le avesse concretate in una precisa proposta di emendamento.

D'AROMA osserva che talune proposte possono anche sorgere dalla discussione medesima.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, dichiara di essere ben lieto delle osservazioni e dei rilievi dei camerati, che considera come una gradita e proficua collaborazione col Ministero, e di non avere in questo campo nè prevenzioni, nè suscettibilità: ove se ne presentasse l'occasione, sarebbe anche disposto a ritirare un disegno di legge, se dalla discussione sorgesse una indicazione o una opportunità in tal senso.

Nel caso particolare del provvedimento in esame, pur notando che una parte della Commissione non ne condivide la necessità, non crede che rinunziarvi equivarrebbe a rendere un servizio all'industria cinematografica e facilitarne quel progresso qualitativo che si vuol conseguire. Il ritiro del disegno di legge potrebbe essere interpretato non nel senso che la Commissione desidera quel controllo più efficace, cui ha accennato il camerata D'Arma, ma che non ritiene opportuno di escludere, nemmeno da determinate sale, alcun prodotto finito dell'industria cinematografica.

Dato ciò, è necessario chiarire con precisione se la Commissione sia del parere di rendere ancor più effettivo il provvedimento, se cioè ritenga che i filmi i quali — nonostante i controlli preventivi — all'atto della realizzazione, per manchevolezze che non si potevano prevedere, sono riusciti gravemente difettosi, debbano essere tolti dalla circolazione, in seguito al parere della Commissione, resa — sia pure — più snella nella sua composizione.

Voci: Sì! Sì!

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. In questo caso, bisogna pure tener conto delle ripercussioni che una disposizione consimile può avere nel campo dei produttori e degli stati d'animo che può creare. Se, infatti, colui il quale impiega un capitale per la creazione di un film, sa che — nonostante tutti i controlli sul soggetto, sulla sceneggiatura, sul trattamento tecnico e artistico — un difetto di realizzazione può produrgli un danno effettivo, totale, non ne trarrà, certo, incoraggiamento a produrre.

In sostanza, il disegno di legge dà facoltà al Ministero di limitare — secondo il testo mi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nisteriale — o di escludere — secondo l'emendamento Chiodelli — da alcune sale cinematografiche la programmazione dei filmi deficienti. Che si tratti delle sale di prima visione è detto nella relazione, non nel testo del provvedimento; dovrebbe bastare, dunque, in questa sede di discussione, precisare che la disposizione della legge va intesa nel senso che, per infliggere un certo danno economico e una sanzione morale al produttore, la proiezione dei filmi difettosi è limitata a un determinato numero di sale, senza distinzione tra locali di prima o di seconda visione.

FELICIONI crede che questa limitazione sia impossibile, così dal punto di vista tecnico, come da quello amministrativo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, conferma che essa è tecnicamente possibile e ricorda che vi è una legge, la quale ha provveduto alla classificazione delle sale cinematografiche.

Con la limitazione del numero delle sale, si elimina la discriminazione dei locali e, con essa, la questione sociale sollevata dai camerati Felicioni e D'Arroma, mentre si infligge lo stesso un danno economico — ma limitato — al produttore: con un emendamento al disegno di legge, si potrebbe dare facoltà alla stessa Commissione di revisione, che esprime il giudizio sulle deficienze tecniche e artistiche del film, di stabilire il numero dei locali, in cui esso deve essere proiettato.

D'AROMA conviene col Ministro nella necessità di migliorare e difendere la produzione cinematografica; ma allora occorre fare una questione di decoro artistico e arrivare alle estreme conseguenze: non già limitare le sale, ma impedire totalmente il giro, nelle sale, dei filmi impresentabili. L'industria cinematografica si trova in una fase iniziale e bisogna che si affermi. Verrà il momento nel quale lo Stato non concederà più contributi; ma, dato che per ora questa produzione si fa anche a spese dello Stato, una selezione è indispensabile.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, fa osservare al camerata D'Arroma che la industria cinematografica è, in sostanza, una industria privata col controllo e la partecipazione dello Stato attraverso contributi concessi, non preventivamente, ma a film compiuto e proiettato. Ora, si può far correre a un produttore una certa alea, ma non un'alea totale, che anticipi anche il giudizio del pubblico. Si può collaborare con lui per renderlo più esigente e più severo nella scelta degli elementi, ma non si può pretendere che, quando ha creato il prodotto, egli debba

rinunziare a sfruttarlo in qualsiasi misura, non per una ragione politica o morale, ma per una ragione di ordine tecnico. Questo non avviene in nessun paese. In realtà, se si fa una produzione di Stato, si ha il diritto di non fare uscire dai cantieri un prodotto non perfettamente finito e rifinito; ma finché l'industria cinematografica mantiene una fisionomia privata, essa deve affrontare il giudizio del pubblico, quando lo Stato non ci rimette sotto l'aspetto etico e politico. Lasciare la possibilità di escludere completamente un prodotto dal mercato, per ragioni tecniche che non si possono nemmeno precisare, creerebbe uno stato d'animo di grave preoccupazione.

In fondo, in tutti gli altri paesi (salvo quelli dove la cinematografia è una industria di Stato vera e propria) un industriale produce il suo film che, ricevuto il visto politico, affronta il giudizio del pubblico: la distinzione delle categorie avviene praticamente. Nella situazione mista, in cui si trova attualmente la cinematografia italiana, nel senso che vi è una forte partecipazione di capitale privato e una forte partecipazione di capitale statale, bisogna scegliere una soluzione intermedia; e questa soluzione è rispecchiata, appunto, nel provvedimento in esame, quando gli si tolga tutto ciò che, anche lontanamente, possa apparire un giudizio poco riguardoso verso il pubblico che paga meno.

FELICIONI afferma che non bisogna considerare la questione soltanto sotto questo aspetto, ma nel complesso e nello spirito del disegno di legge.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, ripete che, con la limitazione del numero delle sale, senza distinzione di categorie, la preoccupazione di carattere sociale non ha più ragion d'essere.

PEVERELLI CARLO crede di interpretare il pensiero della Commissione affermando che questa è concorde nel senso che sia attribuita al Ministro una facoltà, la quale gli consenta di colpire i filmi tecnicamente e artisticamente imperfetti, senza arrivare alla soluzione estrema, proposta dal camerata D'Arroma, di proibirli del tutto. In generale, provvedimenti così severi ed esclusivi non sono mai applicati, in considerazione dei gravi danni che ne verrebbero alle categorie interessate; appunto per ciò, la sanzione che potrà applicare il Ministro dovrà produrre un danno, ma limitato.

Tuttavia, è da chiedersi se sia opportuno sancire in una legge un principio che può sembrare in contrasto colle precise e giuste direttive di andare verso il popolo, special-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente quando il Ministro — come hanno fatto osservare i camerati Felicioni e D'Arma — ha già i poteri per raggiungere gli scopi perseguiti dall'odierno provvedimento. La risposta non può essere dubbia, se si pensa che anche in altri campi i Ministeri intervenono di autorità se pur la legge sull'argomento tace.

Il Ministro ha ampiamente giustificato la ispirazione e i fini del disegno di legge, e su questo punto la Commissione è d'accordo; ma la questione di principio già accennata conserva tutto il suo valore. Comunque, se si intende adottare il concetto di una sanzione contro i filmi difettosi, trova giustificato l'emendamento Chiodelli, che parla di « rimarcabili » anzichè di « gravi deficienze », com'è nel testo ministeriale; perchè, se le deficienze fossero veramente gravi, i filmi dovrebbero essere, piuttosto, ritirati dalla programmazione.

PIERANTONI crede che il problema sia stato posto nei giusti limiti dal camerata D'Arma, il quale — pure associandosi alla preoccupazione manifestata dal camerata Felicioni a proposito della discriminazione delle sale cinematografiche — ha esposto un rilievo di carattere pratico sulla funzionalità della legge, a proposito della composizione della Commissione.

Il rilievo è esattissimo e corrisponde alla necessità che il Ministro abbia a sua disposizione un organo agile e duttile, composto di poche persone e che queste persone abbiano veramente la competenza indispensabile per stabilire se i difetti di realizzazione di un film siano tali da non consigliarne la proiezione in sale di prima importanza, per ragioni di decoro tecnico e artistico.

Si intende che — volendo lo Stato sempre più agevolare l'industria cinematografica nel momento della sua ripresa, con una provvida assistenza e con un ben oculato controllo — queste deficienze debbono essere assolutamente gravi. Per questo, appunto, vale a dire per non infliggere alcun danno agli industriali, il Ministero è venuto nella determinazione di non eliminare completamente dalla circolazione i filmi mancanti dei requisiti tecnici e artistici richiesti, ma di vietarne la presentazione nei cinematografi di prima importanza.

Dal momento, però, che questa determinazione ha ispirato qualche perplessità di carattere sociale — perplessità, a suo parere, non giustificata —, accenna alla opportunità di dare una diversa formulazione all'articolo

1 del disegno di legge, che può averla determinata.

BONELLI crede che la soluzione proposta dal Ministro sia la più pratica.

Fa osservare che, nella realtà delle cose, la sanzione prevista dal disegno di legge, e cioè l'esclusione dei filmi scadenti dai locali di prima visione, è già applicata per proprio conto dagli industriali stessi, dai proprietari delle sale di categoria superiore, i quali evitano che quei filmi siano presentati nei propri esercizi. Appunto per ciò, la sanzione proposta ora dal Ministro è ottima: perchè colpirebbe veramente i produttori di filmi tecnicamente scadenti, facendo circolare i filmi stessi soltanto in un determinato numero di sale.

Si compiace di vedere accolto dall'odierna legge, anche nel campo cinematografico, la tesi della collaborazione tra gli organi ministeriali e i sindacati.

FELICIONI dichiara che le osservazioni del Ministro non hanno cancellato e, anzi, hanno aggravato le sue preoccupazioni. Secondo quel che il Ministro ha detto, lo scopo da raggiungere è quello di trovare una sanzione minima per i produttori di filmi deficienti; e questa sanzione — a meno di non fare la legge — è di permettere la proiezione di tali filmi solo in determinate sale. Ma se veramente i casi di filmi irrimediabilmente difettosi sono così pochi (due o tre l'anno), tanto minore appare la necessità del provvedimento e tanto maggiore, invece, la sua gravità. Perchè fare una legge, quando i pochi casi possono essere eliminati direttamente? La Direzione generale della cinematografia esercita già un controllo preventivo che permette una cernita: basta applicare questo controllo.

Certo — e in questo conviene col Ministro — una sanzione contro i filmi brutti è necessaria. Ma con l'attuale disegno di legge si stabilisce una discriminazione tra cinema di prima e di seconda visione. La limitazione del numero delle sale è tecnicamente impossibile; si possono, invece, fare esclusioni per categorie: si possono escludere la seconda, la terza o la prima categoria; se ne può escludere cioè una sola, non tutte le categorie. La sanzione proposta, comunque la si intenda — si escluda la seconda, la terza o la prima categoria — è una sanzione discriminatoria. Se si escludono la seconda e la terza categoria, il provvedimento non ha ragione di essere; tanto meno, poi, se si esclude l'ultima categoria, perchè allora sarebbe assurdo. Qui, invece, non si tratta che di escludere le sale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di prima visione: pertanto, l'impressione che si ritrae dalla lettura del disegno di legge è che esso istituisca una discriminazione tra film brutti e non brutti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in relazione agli spettatori.

Lascia al Ministro di valutare il lato politico di questa impressione e della interpretazione che — come ha già detto — potrebbe essere data, in tal senso, al provvedimento.

MALUSARDI rileva che, mentre la Commissione è concorde sul principio ispiratore del disegno di legge, le preoccupazioni espresse dai camerati riguardano l'interpretazione che potrebbe esser data a una discriminazione fra cinematografi di prima e di seconda o successive visioni. Si tratta, per ciò, di trovare una formula la quale, mentre dia facoltà al Ministero di adottare i provvedimenti necessari per conseguire le finalità della legge, elimini — appunto — quella discriminazione.

A tal proposito, egli proporrebbe un emendamento all'emendamento presentato dal relatore Chiodelli all'articolo 1, articolo che — precisamente — riflette la questione di indole generale prospettata dai vari camerati.

L'emendamento del Consigliere Chiodelli è il seguente:

« È data facoltà al Ministro della cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge, di *escludere da alcune categorie di sale cinematografiche* la programmazione di quelle pellicole nazionali od estere che nel loro complesso spettacolare presentassero rimarcabili deficienze di realizzazione di carattere tecnico ed artistico ».

Con la modificazione che egli propone e che si ispira alle considerazioni già esposte, esso avrebbe la formulazione seguente:

« È data facoltà al Ministro della cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge, di *adottare gli opportuni provvedimenti per proibire o limitare* la programmazione di quelle pellicole nazionali od estere che nel loro complesso spettacolare presentassero rimarcabili deficienze di realizzazione di carattere tecnico ed artistico ».

PIERANTONI è contrario alla formula proposta dal camerata Malusardi, perchè la legge deve conferire al Ministro una facoltà con indicazioni precise. Propone, invece, di

eliminare dall'articolo del disegno di legge o dallo stesso emendamento del Relatore la frase che ha ispirato la preoccupazione di carattere sociale; dire, cioè: « di limitare la programmazione » al posto di « escludere da alcune categorie di sale cinematografiche la programmazione ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, rispondendo alle osservazioni del Consigliere Felicioni, nota essere ben vero che, in base alla esperienza dei due ultimi anni, la previsione di film deficienti si riduce a pochissimi casi ogni anno, ma questa eventualità quantitativa non può essere codificata in una legge. D'altra parte, se si desse al Ministero la facoltà di togliere completamente dalla circolazione un film giudicato tecnicamente e artisticamente imperfetto, si verrebbe a creare una grave remora di carattere morale per l'industriale che deve finanziare il film stesso. Di qui il concetto di una sanzione che rappresenti un danno materiale, ma pur sempre limitato.

In questo senso, anche per eliminare la possibilità di inesatte interpretazioni delle finalità cui tende il disegno di legge, è disposto ad accogliere una soluzione del genere di quella proposta dal Consigliere Pierantoni, e cioè che il Ministero abbia facoltà di limitare il circuito di programmazione di un film, il quale — già approvato sotto l'aspetto politico e morale — abbia avuto una realizzazione tecnica e artistica deficiente. (*Approvazioni*).

In tal modo — e con questa precisazione intende siano dissipate le perplessità manifestate dalla Commissione — si esclude pure ogni possibile distinzione tra locali di prima e di successive visioni, distinzione che — del resto — non era contemplata nel testo del provvedimento, ma accennata soltanto nella relazione che lo accompagna.

CHIODELLI, *Relatore*, dichiara che aveva presentato il suo emendamento, in quanto la esclusione dei film tecnicamente e artisticamente deficienti dalle sale di maggiore importanza gli sembrava corrispondente allo spirito iniziale del disegno di legge e alla sanzione che esso intendeva stabilire.

Date le preoccupazioni espresse dai camerati e dopo le dichiarazioni del Ministro, accetta la nuova formula, intesa a limitare — secondo il concetto del Consigliere Pierantoni e del Ministro stesso — il circuito di programmazione, senza specificare le categorie delle sale cinematografiche.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 1.

È data facoltà al Ministro della cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge, di limitare ad alcune categorie di sale cinematografiche la programmazione di quelle pellicole nazionali od estere che nel loro complesso spettacolare presentassero gravi deficienze di realizzazione di carattere tecnico e artistico.

Ritiene che, coordinando le proposte del Consigliere Pierantoni, del Relatore (l'emendamento del quale è stato letto dal Consigliere Malusardi) e del Ministro, l'articolo possa essere così formulato:

« È data facoltà al Ministro della cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge, di limitare il circuito di programmazione di quelle pellicole nazionali od estere che nel loro complesso spettacolare presentassero rimarcabili deficienze di realizzazione di carattere tecnico e artistico ».

BONELLI osserva che, perchè la programmazione di un film possa essere limitata, esso deve evidentemente presentare gravi deficienze. Chiede, perciò, che alla parola « rimarcabili », adoperata dall'emendamento del Relatore, sia sostituita la parola « gravi », contenuta nel testo ministeriale.

PIERANTONI si associa alla richiesta.

PRESIDENTE suggerisce la parola « notevoli ».

BONELLI insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE poichè su questo particolare i pareri della Commissione sembrano discordi, pone in votazione la proposta del Consigliere Bonelli di mantenere nel testo dell'articolo la parola « gravi ».

(È approvata — L'articolo 1 è approvato nel testo letto dal Presidente e con la sostituzione della parola « gravi » a « rimarcabili »).

ART. 2.

La Commissione, presieduta dal Ministro per la cultura popolare, risulta così composta:

- 1°) del Direttore generale della cinematografia;
- 2°) dei 6 membri della Commissione di appello della revisione cinematografica;
- 3°) del Presidente della Confederazione dei professionisti ed artisti;
- 4°) del Presidente della Federazione nazionale industriali dello spettacolo;

5°) del Segretario nazionale della Federazione fascista dei lavoratori dello spettacolo;

6°) dei cinque Presidenti della Commissione di revisione cinematografica;

7°) di due critici cinematografici designati di volta in volta dal Ministro della cultura popolare.

BRAGAGLIA chiede se il Presidente della Confederazione dei professionisti ed artisti possa farsi rappresentare da un suo delegato e se, in caso affermativo, non sia opportuno precisarlo nel testo dell'articolo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, conferma che i rappresentanti confederali possono designare propri delegati e conviene nella necessità di precisarlo nella legge.

Dichiara che, aderendo alle osservazioni del Consigliere D'Arma sulla composizione della Commissione, ravvisa l'opportunità di ridurre il numero dei componenti. Propone, quindi, di escluderne i sei membri della Commissione di appello della revisione cinematografica e i cinque presidenti della Commissione di revisione cinematografica di cui ai numeri 2°) e 6°), che vi erano stati compresi per stabilire un collegamento tra la censura di carattere politico e morale e il giudizio tecnico. Questo collegamento può essere egualmente mantenuto, non soltanto perchè tutti gli altri membri della nuova Commissione fanno parte della Commissione di revisione cinematografica, ma anche perchè nulla vieta che i componenti di quest'ultima siano chiamati, eventualmente, a esprimere un parere tecnico.

Propone, inoltre, che della Commissione sia chiamato a far parte anche il Vice-presidente della Corporazione dello spettacolo.

CHIODELLI, *Relatore*, si associa alle considerazioni del Ministro.

PIERANTONI in relazione alla osservazione del Consigliere Bragaglia, chiede sia precisato che anche il Ministro può farsi rappresentare da un proprio delegato; ad esempio, dal direttore generale della cinematografia.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, consente.

BRAGAGLIA e BONELLI propongono che, al n. 7°), dove si parla di « due critici cinematografici », si dica: « due esperti cinematografici ».

PIERANTONI fa osservare che la professione della critica implica una precisa responsabilità, che non è implicita nella indicazione generica di « esperto ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta dei Consiglieri Braggaglia e Bonelli.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo, che — in base alle varie proposte — risulta così formulato:

« La Commissione, presieduta dal Ministro per la cultura popolare, risulta così composta:

1°) del Direttore generale della cinematografia;

2°) del Vicepresidente della Corporazione dello spettacolo o di un suo rappresentante;

3°) del Presidente della Confederazione dei professionisti ed artisti o di un suo rappresentante;

4°) del Presidente della Federazione nazionale industriali dello spettacolo o di un suo rappresentante;

5°) del Segretario nazionale della Federazione fascista dei lavoratori dello spettacolo o di un suo rappresentante;

6°) di due esperti cinematografici designati di volta in volta dal Ministro della cultura popolare.

« In caso d'impedimento del Ministro, assume la presidenza il Direttore generale della cinematografia ».

(È approvato — Si approvano pure gli articoli 3 e 4).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 13.45.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Istituzione di una Commissione di revisione cinematografica. (1113)

ART. 1.

È data facoltà al Ministro della cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge, di limitare il circuito di programmazione di quelle pellicole nazionali od estere che nel loro complesso spettacolare presentassero gravi deficienze di realizzazione di carattere tecnico e artistico.

ART. 2.

La Commissione, presieduta dal Ministro per la cultura popolare, risulta così composta:

1°) del Direttore generale della cinematografia;

2°) del Vicepresidente della Corporazione dello spettacolo o di un suo rappresentante;

3°) del Presidente della Confederazione dei professionisti ed artisti o di un suo rappresentante;

4°) del Presidente della Federazione nazionale industriali dello spettacolo o di un suo rappresentante;

5°) del Segretario nazionale della Federazione fascista dei lavoratori dello spettacolo o di un suo rappresentante;

6°) di due esperti cinematografici designati di volta in volta dal Ministro della cultura popolare.

In caso d'impedimento del Ministro, assume la presidenza il Direttore generale della cinematografia.

ART. 3.

La Commissione si riunirà su invito del Ministro della cultura popolare, presidente della Commissione stessa.

ART. 4.

Ai membri della Commissione di cui all'articolo 2 è usato lo stesso trattamento economico praticato per le altre Commissioni di revisione cinematografica funzionanti presso il Ministero della cultura popolare (articolo 145 del Regolamento approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62).

